

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 3

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE D'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA CENTRALE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2024.

Richiamate

- la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 53 del 16/10/2017, avente ad oggetto il piano di revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 - Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, aggiornato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 86 del 21/12/2018;

Visto

- la proposta deliberativa del Comitato Esecutivo n. 836/2024 avente ad oggetto *“RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – EMILIA CENTRALE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, ANNO 2024”* unitamente alla Relazione tecnica di cui all'allegato A);
- la relazione tecnica di cui all'allegato A) contenente:
 - lo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione Periodica anno 2023 e il Piano di Razionalizzazione Periodica anno 2024 delle Partecipazioni Societarie dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Centrale;
- l'allegato alla Relazione Tecnica *“Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni”* (Allegato B) redatto secondo gli schemi ministeriali pubblicati;

Preso atto che

- nella proposta del Comitato Esecutivo n. 836/2024, l'Ente non individua nuove azioni di razionalizzazione rispetto a quelle già approvate con la revisione straordinaria e dalla quale non si desumono mutamenti della modalità di gestione dei servizi;

Rilevato che

- tra i pareri obbligatori previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, ai fini della revisione ordinaria, il parere obbligatorio preventivo dell'Organo di Revisione potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b) *“modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*;

- il parere dell'Organo di Revisione deve essere rilasciato solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi;

Attesta

che dall'esame della proposta di deliberazione n. 836/2024, non sussistono le fattispecie che richiedono il rilascio del parere del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3) del D.Lgs. 267/2000, e prende atto del percorso intrapreso dall'Ente circa il processo di revisione delle proprie partecipazioni.

Letto, controllato e sottoscritto.

Bologna, 11 dicembre 2024

Il Revisore
Boselli Dott.ssa Isabella

